

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 23/2021, ad iniziativa dei consiglieri Ruggeri, Lupini, concernente: «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche"», nel testo approvato dalla I Commissione in data 8 novembre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.353 del 9 novembre 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 23 novembre 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 novembre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Alessandro Gentilucci

## PROPOSTA DI LEGGE N. 23/2021

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10

“Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”

presentata in data 24 Febbraio 2021

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>La fattispecie in questione non ravvisa elementi di contrasto con la normativa europea.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La materia della fusione dei comuni è disciplinata dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione che recita: «La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni».</p> <p>L'articolo 44 dello Statuto della Regione Marche (Referendum consultivo) prevede al primo comma che «Le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate» e al comma 3 che «La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum».</p> <p>La legge regionale 10/1995 prevede al primo comma dell'articolo 2 che l'Istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi: a) fusione di due o più comuni contermini; b) erezione in comune o in comuni autonomi di una o più borgate o frazioni di uno stesso comune.</p>

	<p>Circa il procedimento di istituzione di nuovi comuni, la legge regionale del 1995 si limita a prevedere un referendum consultivo, senza definire criteri di valutazione sull'esito della consultazione.</p> <p>La proposta di legge in esame, al fine di tener in dovuta considerazione la volontà espressa dalla popolazione di un Comune che non intende procedere al procedimento di fusione e abbia manifestato voto contrario prevede che: «nel caso di fusione di due o più Comuni contermini, i risultati del referendum sono valutati distintamente per ciascun Comune nel quale il referendum si è validamente svolto.».</p> <p>In tal modo, la proposta <b>non prevede l'interruzione del procedimento di fusione, bensì introduce il criterio secondo cui i risultati del referendum siano valutati distintamente per ciascun Comune.</b> La Regione deve, dunque, tener conto dell'esito referendario senza tuttavia esserne vincolata, restando l'Assemblea legislativa protagonista del processo di attuazione.</p> <p><u>La pdl n. 23/2011 non appare, pertanto, porsi in contrasto con l'articolo 133 della Costituzione</u> che attribuisce alla Regione la possibilità di provvedere con legge regionale all'istituzione di nuovi Comuni «sentite le popolazioni interessate».</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>Non si rilevano contrasti con le disposizioni dello statuto regionale, in particolare con l'articolo 44.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta di legge modifica la legge regionale vigente 10/1995.</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b></p>	<p>-</p>
<p><b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b></p>	<p>Non vi sono proposte di legge analoghe in questa legislatura.</p>

## Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 23/2021 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10  
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E  
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”  
nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta dell’8 novembre 2021

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

**Art. 1**

*(Modifica all’articolo 8 della l.r. 10/1995)*

L’articolo modifica l’iniziativa legislativa regionale prevista dalla legge regionale 10/1995 introducendo una procedura analoga a quella prevista nel d.lgs. 267/2000, articolo 6, comma 4, per l’approvazione degli Statuti comunali e provinciali.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**

*(Modifica all’articolo 10 della l.r. 10/1995)*

La disposizione introduce, nell’articolo 10 della l.r. 10/1995, il criterio per la valutazione dei risultati del referendum consultivo specificando la necessità di tenere conto, distintamente, della volontà espressa dalla popolazione di ciascun Comune interessato.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

L’articolo attesta l’invarianza finanziaria.